



PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS

Regolamento per la tassa di occupazione
spazi ed aree pubbliche
della Provincia di Carbonia Iglesias

Approvato con delibera di Consiglio Provinciale n. 6 del 30.04.2007

CAPO I

NORME GENERALI REGOLANTI LE CONCESSIONI E LE AUTORIZZAZIONI

Art.1

NORME REGOLANTI LE CONCESSIONI E LE AUTORIZZAZIONI

1. Il presente regolamento, adottato a norma dell'art 40 D.lgs 15 novembre 1993 n. 507, regola il rilascio di concessioni per l'occupazione permanente e di autorizzazioni per l'occupazione temporanea interessanti le strade provinciali e le altre aree pubbliche della Provincia di Carbonia Iglesias, nel rispetto delle disposizioni contenute nel Nuovo Codice della Strada approvato con D.lg 30.04.92 n° 285 e suo Regolamento di attuazione approvato con D.P.R. 16 12 92 n° 495.

Art. 2

OPERE PER LE QUALI OCCORRE OTTENERE CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE

1. Chiunque voglia stabilire nuovi accessi o nuove diramazioni dalle strade ai fondi e fabbricati laterali, interessare le strade o le relative pertinenze con canali, condutture idriche, linee elettriche e di telecomunicazioni, sia aeree che in cavo sotterraneo, sottopassi e soprapassi, teleferiche di qualsiasi specie, gasdotti, serbatoi di combustibili liquidi o con altri impianti ed opere, scaricare acque nei fossi delle strade, occupare aree di pertinenza stradale o soggette a servitù di pubblico passaggio con depositi, anche temporanei, di materiali, con serbatoi, con impianti di qualsiasi genere, o comunque eseguire opere stabili o provvisorie che interessino le strade provinciali e loro pertinenze, nonché le fasce di rispetto, le aree di visibilità e le aree private gravate da servitù di pubblico passaggio deve inoltrare apposita domanda alla Provincia.

Art. 3

DOMANDE

A) Concessioni ed autorizzazioni in genere

1. Per ottenere il rilascio di una autorizzazione per occupazione temporanea, o di una concessione per occupazione permanente, il richiedente è tenuto a presentare alla Provincia domanda, utilizzando gli appositi modelli a disposizione negli uffici oppure su carta bollata riportando i seguenti elementi:
 - a) le generalità del richiedente (nome, cognome, luogo e data di nascita, C.F. o partita IVA) la sua residenza o domicilio legale e, qualora la domanda sia presentata da Enti, Società, Istituzioni, Fondazioni e simili, dovrà risultare la denominazione, lo scopo, la sede, nonché l'indicazione delle persone che ne hanno la rappresentanza legale;
 - b) la durata dell'occupazione e l'uso al quale si intende destinare lo spazio richiesto;

- c) l'indicazione esatta della strada, della località interessata, della progressiva chilometrica, con i dati catastali necessari per l'individuazione della proprietà relativa;
 - d) l'entità dell'occupazione proposta espressa in metri quadrati o in metri lineari, con arrotondamento all'unità superiore degli eventuali decimali;
 - e) le modalità dell'occupazione;
 - f) la descrizione dell'attività per la quale è richiesta l'occupazione;
 - g) l'impegno a comunicare previamente al Servizio concedente le modifiche che si intendessero apportare agli elementi di cui alla concessione o autorizzazione rilasciata;
2. Alla istanza devono essere allegati:
- 1) la planimetria della zona interessata, con delimitazione dello spazio del quale è richiesta la concessione;
 - 2) una copia dei disegni e dei grafici della pianta e dei prospetti, con relative misure, dei manufatti che si intende installare sull'area richiesta;
 - 3) la copia dell'atto di titolarità dell'immobile a favore del quale si chiede la concessione dell'occupazione (qualora ne ricorra il caso);
 - 4) l'eventuale nullaosta del competente ufficio statale o regionale per occupazioni che comportino installazioni di strutture, situate in zone soggette a vincoli monumentali o paesaggistici. Incombe sul concessionario, in caso di variazione di residenza e di eventuale domicilio, l'onere di darne tempestiva comunicazione alla Provincia nel termine di 30 gg.
3. Per le occupazioni temporanee la domanda deve essere prodotta almeno trenta (30) giorni prima della data richiesta per l'occupazione.
4. Per coloro che sono sottoposti a potestà genitoriale, a tutela o cura, la domanda dovrà essere redatta o quanto meno integrata dal genitore, tutore o curatore con la indicazione della relativa qualità.
5. Le domande che interessano più persone debbono essere firmate da tutti i richiedenti.

B) Concessioni da parte di Enti pubblici o esercenti servizi pubblici o di pubblica utilità

1. Nel caso in cui debbano essere effettuati lavori urgenti ed indifferibili su impianti esistenti da parte di Comuni della Provincia, Aziende, Società ed Enti concessionari di pubblici servizi (quali ENEL, TELECOM, ABBANOA, e simili), l'autorizzazione all'occupazione temporanea potrà essere richiesta anche tramite TELEFAX, qualora sia stata attivata apposita convenzione per la gestione delle occupazioni, nella quale siano stabilite forme e procedure semplificate per il rilascio delle autorizzazioni o concessioni.
2. Gli stessi hanno l'obbligo:
 - a. di regolarizzare la pratica ai fini fiscali entro trenta giorni;
 - b. entro il 31 gennaio di ogni anno, detti Enti dovranno costituire un deposito pari al 50% dell'importo annuo della tassa dovuta nell'anno precedente. Tale deposito verrà svincolato a fine esercizio, detratte le somme non pagate ed ancora dovute per il tributo, sanzioni ed interessi e per qualsiasi altra somma dovuta all'Amministrazione Provinciale. Gli enti saranno altresì tenuti a corrispondere apposita cauzione nella misura determinata dall'ufficio tecnico e,

comunque non inferiore a 10.000 euro, a tutela dei danni e che dovessero conseguire all'Amministrazione provinciale a seguito dell'occupazione.

- c. di eseguire il versamento dei diritti di istruttoria e sopralluogo tecnico previsti dal presente regolamento, secondo le tariffe fissate con provvedimento dirigenziale, nella misura calcolata secondo le attività previste.

Art. 4 ISTRUTTORIA

1. Nel rispetto dei principi di semplificazione amministrativa, l'istruttoria viene seguita, dall'inizio alla fine da un unico ufficio che ne curerà ogni fase, secondo l'ordine cronologico di ricezione delle richieste.
2. L'autorizzazione o concessione, dovrà essere rilasciata entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento dell'istanza. In caso di domanda incompleta, l'Ufficio provvederà a richiedere le necessarie integrazioni.
3. In tal caso il termine si intenderà interrotto e decorrerà nuovamente dal ricevimento delle integrazioni richieste.
4. Se entro tre mesi il richiedente non avrà provveduto a fornire le integrazioni richieste, la domanda sarà ritenuta decaduta.
5. Perché la domanda sia ammessa a istruttoria, il richiedente dovrà versare i diritti di istruttoria stabiliti annualmente con apposito provvedimento.
6. Per il rilascio di autorizzazioni e concessioni che richiedano molteplici e distinti sopralluoghi o istruttorie, come ad esempio per l'installazione di cartelli o mezzi pubblicitari lungo le strade provinciali e sue pertinenze, sono dovute le spese di istruttoria e per sopralluogo, per ogni singola attività autorizzata.
7. Su ogni autorizzazione, nulla osta o concessione per cartelli e accessi su strade e pertinenze della Provincia è obbligatoria l'apposizione della targhetta di identificazione ai sensi dell'art. 55 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada a spese del richiedente e da apporre al momento dell'installazione o della realizzazione dell'opera.
8. Tale targhetta potrà essere fornita dalla stessa Provincia sempre con spese a carico del richiedente.
9. Anche le autorizzazioni o il nulla osta alle competizioni sportive su strada di cui all'art. 9 del D. Lgs. n. 2851, 1992 sono soggette alle norme del presente regolamento.

Art. 5 DEPOSITO CAUZIONALE

1. Deve essere fornita, dal richiedente, una polizza fideiussoria per garantire la corretta esecuzione dei lavori che interessino qualsiasi parte del suolo pubblico e la sua rimessa nel pristino stato a lavori ultimati.
2. La misura della polizza fideiussoria sarà commisurata all'entità dei lavori da eseguirsi nella sede stradale.
3. La polizza fideiussoria é vincolata ai possibili danni causati e sarà restituita solo dopo la verifica effettuata dal funzionario tecnico preposto. Al termine della verifica, la fideiussione verrà svincolata dietro richiesta scritta da presentare, in carta libera, entro sei mesi dal termine dei lavori oggetto di autorizzazione o concessione.
4. Qualora invece il concessionario abbia cagionato danni alle strade, l'Ufficio provvederà ad inviare diffida scritta mediante raccomandata AR contenente le prescrizioni per il ripristino ed il tempo concesso per eseguirlo, decorso il quale

disporrà per l'escussione della polizza fideiussoria e per l'esecuzione d'ufficio in danno del titolare del provvedimento, salvo l'ulteriore risarcimento in caso di maggior danno.

5. Per gli Enti e le Aziende che, per effetto della loro normale attività, effettuano frequenti interventi interessanti strade provinciali e loro pertinenze, potrà essere richiesta l'effettuazione di un'unica polizza fideiussoria, da mantenere nel tempo, il cui importo sarà commisurato alla presunta entità degli interventi, conformemente a quanto indicato nella convenzione che sarà appositamente sottoscritta.
6. Nel caso in cui la Provincia debba provvedere d'Ufficio alla riparazione e rimessa in pristino stato, dovrà essere presentata dal richiedente una nuova polizza fideiussoria in virtù dell'escussione di quella precedentemente presentata.
7. Al termine dei lavori, lo svincolo della polizza fideiussoria avverrà dietro richiesta scritta da parte del concessionario.
8. Per sollevare la Provincia da richieste di risarcimento per sinistri conseguenti e correlati ai lavori oggetto di autorizzazione o concessione, il titolare del provvedimento dovrà stipulare apposita polizza assicurativa con i massimali di legge la cui misura minima verrà determinata di volta in volta dall'ufficio competente.

Art. 6

PROVVEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE O CONCESSIONE

1. Gli atti di autorizzazione per le occupazioni temporanee e di concessione per le occupazioni permanenti di cui al presente Regolamento sono rilasciati dal Dirigente del servizio, a seguito di adeguata istruttoria, entro il termine di trenta giorni dalla ricezione dell'istanza, detto termine potrà essere prorogato di altri 15 giorni qualora per il rilascio si debbano ottenere provvedimenti di competenza di altro Ente.
2. Entro lo stesso termine, il Servizio è tenuto a comunicare al richiedente le motivazioni del mancato accoglimento.
3. La concessione può essere negata per cause di pubblico interesse, di natura estetica, panoramica, ambientale e, comunque, in tutti i casi in cui l'occupazione richiesta rechi serio intralcio alla circolazione stradale.
4. Il provvedimento indica tutte le condizioni, le prescrizioni e le norme alle quali l'autorizzazione o la concessione si intende subordinata, la durata e il periodo di tempo accordato per l'esecuzione delle opere previste, nonché tutti gli elementi necessari per determinare l'ammontare della tassa eventualmente dovuta per l'occupazione del suolo pubblico.
5. I provvedimenti di concessione ed autorizzazione sono in ogni caso accordati senza pregiudizio dei diritti dei terzi e con l'obbligo del titolare di riparare tutti i danni derivanti dalle opere connesse all'occupazione, con facoltà, da parte della Provincia, di revocarli o modificarli in qualsiasi momento per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale, senza essere tenuta a corrispondere alcun indennizzo.
6. Nel caso che gli interventi da realizzare siano soggetti a concessione o ad autorizzazione edilizia del Comune, l'autorizzazione della Provincia si intende subordinata al rilascio del provvedimento di competenza comunale.

Art. 7
RILASCIO DI NULLA – OSTA

1. Il rilascio degli atti di autorizzazione o di concessione interessanti i tratti di strade provinciali correnti all'interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti è di competenza dell'amministrazione comunale, la quale dovrà tuttavia acquisire il Nulla-Osta della Provincia.
2. Il rilascio degli atti di autorizzazione o di concessione interessanti i tratti di strade provinciali correnti all'interno di centri abitati con popolazione inferiore a 10.000 abitanti è di competenza dell'amministrazione provinciale, la quale riscuoterà anche la relativa tassa.
3. Il Nulla-Osta può essere richiesto direttamente dal Comune oppure dal privato interessato, e sono in ogni caso dovute le spese di istruttoria e sopralluogo di cui all'art 4.
4. Il Nulla-Osta, che conterrà il norme e prescrizioni cui lo stesso è subordinato, nonché l'indicazione degli elementi necessari a determinare l'eventuale tassa per l'occupazione del suolo pubblico, laddove la stessa spetti alla Provincia, verrà rilasciato in carta libera dal Dirigente competente e verrà trasmesso direttamente al Comune interessato, nonché in copia, per conoscenza, al richiedente
5. Il Comune, dopo aver provveduto al perfezionamento della pratica, trasmetterà alla Provincia copia dell'atto rilasciato, che dovrà riportare le prescrizioni previste nel Nulla-Osta.
6. Per le opere eseguite da privati, il Comune, quando ciò sia stabilito nel Nulla-Osta, dovrà richiedere all'interessato l'accensione di una polizza fideiussoria a garanzia del ripristino stradale. La polizza fideiussoria non potrà essere svincolata senza il benestare scritto della Provincia che verrà rilasciato dopo l'accertamento della esecuzione, a perfetta regola d'arte, dei lavori di ripristino.

Art. 8
DURATA

1. Le occupazioni sono permanenti quando hanno carattere stabile, aventi comunque durata non inferiore all'anno.
2. Le occupazioni sono temporanee quando hanno durata inferiore all'anno.
3. Mentre l'autorizzazione ha durata per il tempo di esecuzione dei lavori, la concessione, di cui al presente Regolamento, ha la durata massima di 20 anni. Entrambe sono rinnovabili.
4. La durata delle occupazioni "*temporanee*" di suolo pubblico, per l'esecuzione dei lavori di impianti di pubblici servizi, è fissata in relazione al previsto o comunque stabilito termine per l'ultimazione dei relativi lavori.
5. La durata dell'occupazione "*permanente*" del suolo per gli impianti dei servizi pubblici è determinata in relazione alla durata dei servizi stessi prevista dalle leggi o dagli atti di concessione che li riguardano.

Art. 9
OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

1. Il concessionario ha l'obbligo di esibire, a richiesta degli operatori provinciali, l'atto di concessione o autorizzazione.
2. Qualora non sia specificamente detto nell'atto di concessione o di autorizzazione, si intende che la manutenzione delle opere eseguite sul corpo stradale e sue pertinenze, formanti oggetto della concessione o della autorizzazione, sia sempre a carico del concessionario che sarà tenuto ad eseguirla dandone preavviso all'Amministrazione.
3. Il Dirigente competente può prescrivere che determinate opere di manutenzione vengano, nell'interesse del transito e della proprietà stradale, eseguite sotto determinate norme tecniche.
4. L'inottemperanza a tali prescrizioni può importare la revoca della concessione o della autorizzazione, come può importare analoga revoca la mancata manutenzione, salvo sempre l'obbligo del risarcimento dei danni causati alla sede stradale e sue pertinenze.
5. Al termine della concessione, qualora la stessa non venga rinnovata, entro 90 giorni il concessionario avrà l'obbligo di eseguire a sue cure e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo pubblico in pristino, nei termini che fisserà il Dirigente competente.
6. Qualora la concessione comporti opere o depositi sulle strade, il concessionario dovrà in particolar modo ottemperare a quanto disposto dall'art. 21 del Nuovo Codice della Strada.

Art. 10
DENUNCIA OCCUPAZIONI PERMANENTI

1. All'atto del ritiro dell'atto di autorizzazione o di concessione da parte del richiedente dovrà essere sottoscritta e contestualmente consegnata all'incaricato denuncia di occupazione temporanea o permanente, ai sensi dell'art. 50 del D. lgs. 507/93, sui modelli appositamente predisposti dall'ufficio.
2. Della presentazione di detta denuncia, obbligatoria per il ritiro dell'atto concessorio od autorizzatorio, verrà rilasciata apposita ricevuta.
3. L'obbligo della denuncia non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, semprechè non si verifichino variazioni nella occupazione, nel qual caso valgono i principi di cui al comma precedente.

Art. 11
VOLTURA

1. Le autorizzazioni e le concessioni sono rilasciate a titolo personale e non ne è consentita la cessione.
2. In caso di trasferimento per atto tra vivi della proprietà interessata da concessione o autorizzazione, il titolare della concessione stessa, dovrà presentare al competente ufficio della Provincia, entro sessanta giorni dalla data della cessione, comunicazione scritta, da eseguirsi utilizzando gli appositi stampati predisposti dall'ufficio, con la quale si chiede la cancellazione dagli elenchi dei concessionari e la cessazione della licenza, depositando contestualmente l'atto originale.
3. Il subentrante dovrà, entro 60 giorni e, comunque, non oltre il 31 Dicembre dell'anno in cui il trasferimento è avvenuto, darne comunicazione alla Provincia, inoltrando

- apposita domanda in carta legale redatta in conformità a quanto prescritto dal precedente art. 3, corredata da idonea documentazione comprovante la proprietà.
4. E' dovuto il rimborso delle spese di sopralluogo nel caso in cui in l'Ufficio competente valuti necessario, in relazione ad eventuali variazioni oggettive rispetto al provvedimento precedente o a particolari circostanze, il sopralluogo stesso. Sono in ogni caso dovuti i diritti fissi di istruttoria di cui all'art 4.
 5. In caso di mancata comunicazione della voltura, il nuovo occupante sarà ritenuto occupante di fatto ed essendo sprovvisto del titolo concessorio od autorizzatono, verrà assoggettato al regime delle occupazioni abusive fintantoché la concessione non verrà regolarizzata, qualora ancora possibile.
 6. Al concessionario cedente rimane l'obbligo della messa in pristino dei luoghi.
 7. L'occupazione di fatto, così come quella abusiva, è assoggettata al tributo nella misura di occupazione giornaliera fino alla regolarizzazione, oltre alle sanzioni correlate. Fatto salvo comunque l'obbligo tributario conseguente al perdurare dell'occupazione di fatto, nel caso di mancato assolvimento degli obblighi di volturazione, la Provincia potrà sempre ed in ogni caso procedere alla revoca della preesistente autorizzazione o concessione, qualora entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento che ne concretizza l'obbligo, l'interessato (acquirente, eredi ed aventi causa) non provveda a regolarizzare il subentro.
Nel caso di fallimento del titolare della concessione la stessa si intenderà cessata con l'apertura della procedura fallimentare.
 8. La preesistente concessione non sarà più ritenuta valida e ciascun singolo subentrante sarà obbligato a richiedere una nuova concessione; in difetto sarà ritenuto comunque occupante di fatto con l'obbligo dell'assolvimento del debito tributario nella misura massima prevista per l'occupazione senza titolo ed il diritto per la Provincia di rimessa in pristino dei luoghi in danno all'occupante no autorizzato.
 9. Nel caso di decesso del concessionario l'obbligo di cui ai commi precedenti spetta agli eredi.

Art. 12

CONCESSIONI ED AUTORIZZAZIONI GIA' RILASCIATE DALL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI CAGLIARI

1. In sede di prima applicazione del presente regolamento, ed a parziale deroga delle disposizioni disciplinanti le occupazioni abusive e senza titolo, i titolari di concessioni o autorizzazioni, di qualsiasi natura e relative a qualunque tipo di occupazione di spazi, soprasuolo o sottosuolo di proprietà provinciale, dovranno, entro centottanta giorni dalla pubblicazione del presente regolamento, presentare domanda di voltura dell'autorizzazione o concessione già rilasciata dall'Amministrazione Provinciale di Cagliari all'Amministrazione di Carbonia Iglesias, sugli appositi moduli predisposti dall'ufficio tributi provinciale.
2. L'autodenuncia presentata entro il termine di cui al comma precedente consentirà la regolarizzazione della posizione del richiedente ed il rilascio di nuova concessione o autorizzazione, senza che ciò comporti l'applicazione delle sanzioni per occupazione abusiva, né di alcuna mora o interesse.
3. A tal fine gli uffici finanziari assicureranno la massima diffusione alla presente previsione regolamentare.
4. La mancata presentazione della richiesta di voltura entro i termini previsti dal comma primo del presente articolo comporterà l'automatica decadenza della concessione o

autorizzazione e l'applicazione delle sanzioni previste per i casi di occupazione abusiva.

Art. 13

VARIAZIONE DI RESIDENZA E DOMICILIO

Incombe sul concessionario in caso di variazione di residenza e di eventuale domicilio l'onere di darne tempestiva comunicazione alla Provincia nel termine di 30 gg.. Nel caso di omessa comunicazione si applicano le sanzioni previste per l'omessa comunicazione.

Art. 14

RINNOVO

1. I provvedimenti di concessione e di autorizzazione sono rinnovabili alla scadenza. A tal fine l'interessato deve presentare, almeno due mesi prima della scadenza, apposita domanda redatta in conformità a quanto previsto all'art. 3 e corredata dalla ricevuta del versamento delle somme di cui all'art. 4.
2. Qualora si renda necessario prolungare la durata di autorizzazioni temporanee oltre i termini stabiliti, il titolare dell'autorizzazione deve presentare apposita domanda 15 gg prima della scadenza.
3. I provvedimenti di rinnovo o di proroga sono rilasciati con le modalità previste all'art 6.
Il mancato pagamento della tassa per l'occupazione di suolo pubblico già in essere è motivo di diniego del rinnovo o della proroga salvo quanto contemplato all'art 16.
4. In ogni caso è esclusa la proroga tacita delle concessioni o autorizzazione, e il protrarsi dell'occupazione è considerato occupazione di fatto ed in quanto tale soggetto alle sanzioni previste dalle disposizioni di legge o del presente regolamento.

Art. 15

RINUNCIA ALLA CONCESSIONE

1. Il concessionario potrà rinunciare in qualsiasi momento alla concessione mediante comunicazione alla Provincia a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.
2. La rinuncia non avrà effetto se il concessionario non restituirà l'atto di concessione e non provvederà, a proprie spese alla rimessa in pristino dei luoghi, previa autorizzazione per le opere da realizzare sulla strada e sue pertinenze.
3. La rimessa in pristino non sarà necessaria qualora la Provincia riconosca, su istanza dell'interessato, il carattere di pubblica utilità delle opere realizzate.
4. La rinuncia non comporterà, comunque, la restituzione delle tasse pagate, né comporterà l'ablazione di quelle ancora da pagare.

Art. 16

REVOCA

1. La concessione e l'autorizzazione sono sempre revocabili per comprovati motivi di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale. Il relativo provvedimento è adottato dal Dirigente competente.

Nel caso di revoca il concessionario dovrà restituire il documento relativo e rimettere in pristino la proprietà stradale, a proprie cure e spese, secondo le modalità e nel termine stabilito dal Dirigente preposto.

2. La revoca non dà diritto ad alcuna indennità ma solo, nel caso di revoca per motivi di pubblico interesse, alla restituzione della tassa di occupazione del suolo pubblico pagata in anticipo, senza interessi.
3. La concessione può altresì essere revocata:
 - a) quando sia accertato che il concessionario ha modificato le modalità dell'occupazione o l'attività a favore della quale era stata richiesta la concessione, senza darne preventiva comunicazione alla Provincia;
 - b) quando le nuove modalità dell'occupazione comunicate dal concessionario, non siano conciliabili con le esigenze di utilizzazione pubblica della strada o dell'area interessata e/o la nuova attività prospettata non abbia ricevuto le autorizzazioni e i permessi di legge, salvo che l'interessato non confermi per iscritto il ripristino dell'attività precedente;
 - c) allorché esigenze pubbliche sopravvenute richiedano la cessazione dell'occupazione.
4. La revoca è disposta con atto scritto e motivato ed ha effetto, nei casi di cui sopra alle lettere a) e b), dopo il quindicesimo giorno dalla sua notifica e, nel caso di cui alla lett c), dal 60° giorno.
5. Nel caso di grave o reiterata inadempienza alle prescrizioni contenute nell'atto concessorio, mantenute anche dopo il tempo assegnato dall'apposita diffida, la concessione è revocata in danno dell'interessato. Qualora il soggetto non liberi l'area entro 15 giorni dalla notifica della revoca, la Provincia provvede d'ufficio con spese a carico dell'inadempiente.

Art. 17 DECADENZA

1. Sono cause di decadenza della concessione o dell'autorizzazione:
 - le reiterate violazioni delle condizioni previste nel provvedimento autorizzato o concessorio;
 - la violazione delle norme di legge o regolamentari dettate in materia;
 - l'uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio in contrasto con le norme e i regolamenti vigenti;
 - il mancato pagamento della tassa di occupazione di suolo pubblico per due annualità.
2. Il relativo provvedimento è adottato, previa diffida, dal Dirigente competente, fatta salva l'applicazione delle eventuali ulteriori sanzioni.
3. A seguito della decadenza il concessionario dovrà restituire il documento relativo e rimettere in pristino la proprietà stradale, a proprie cure e spese, secondo le modalità e nel termine stabilito dal Dirigente competente.
4. La decadenza non dà diritto ad alcuna indennità, né alla restituzione della tassa eventualmente pagata.

Art. 18 SANZIONI

Le infrazioni alle disposizioni di cui al presente Regolamento, nonché la mancata osservanza delle prescrizioni cui i provvedimenti autorizzati rilasciati sono subordinati, sono punite con le

sanzioni amministrative previste dalle norme di legge e regolamento vigenti, oltre che all'eventuale risarcimento danni.

Art. 19
OCCUPAZIONI ABUSIVE O IRREGOLARI

1. Il concessionario che abbia posto in essere l'occupazione concessa senza ottemperare alle prescrizioni tecniche contenute nell'atto concessorio è soggetto ad una sanzione pecuniaria determinata ai sensi della legge 689/81. Qualora egli non provveda ad ottemperare entro 30 giorni dalla data del verbale di contestazione, la concessione é revocata con effetto immediato.
2. Quando l'occupazione abusiva impegni la carreggiata delle strade ed impedisca o riduca notevolmente lo scorrimento dei veicoli, oltre alla sanzione predetta, si applica, nel caso di inottemperanza alla diffida di sgombero, quella prevista nel 4° comma dell'art. 20 del D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 nell'ammontare fissato dalle norme di legge vigenti. Qualora il soggetto sia recidivo in tal tipo di occupazione abusiva, l'importo della sanzione è elevato al doppio, al triplo, e così via, in relazione all'intensità recidiva, fino al massimo previsto dalle leggi vigenti.
3. Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo per l'autore della violazione di rimuovere le opere abusive a proprie spese.

Art. 20
SMARRIMENTO DELLE LICENZE

Nel caso di sottrazione, smarrimento o distruzione il concessionario dovrà farne immediata denuncia alle Autorità di pubblica sicurezza e informarne la Provincia, documentando l'avvenuta denuncia, per il rilascio del duplicato. Per il rilascio del duplicato sono dovuti i diritti fissi di cui all'art. 4.

CAPO II
DISPOSIZIONI GENERALI DI NATURA TRIBUTARIA

Art. 21
SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO IN CATEGORIE E TARIFFE

1. In ottemperanza dell'art 42, comma 3 del D Lgs 507/93, le strade provinciali si suddividono in due categorie come da elenco di classificazione delle strade allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.
2. Le tariffe sono adottate dalla Giunta Provinciale entro i termini previsti dalle leggi per l'approvazione del bilancio ed entrano in vigore dal 1 gennaio dell'anno in corso.
3. Ai sensi dell'art. 42, comma 6, la tassa è determinata in base alle misure previste dagli artt. 44, 45, 48 del D. Lgs. n. 507/93 e sue modificazioni ed integrazioni, nonché dalle altre disposizioni di legge disciplinanti il tributo.

Art. 22
MAGGIORAZIONE DELLA TASSA

1. Ai sensi dell'art. 42, comma 2 D. Lgs. 507/1993, per le occupazioni che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello originariamente previsto, ancorché uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata del 20 per cento.
2. Ai sensi dell'art. 45 comma 6 D. Lgs 507/1993, per le occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dalla Provincia, la tariffa è maggiorata del trenta per cento.

Art. 23
RIDUZIONI DELLA TASSA PER OCCUPAZIONE PERMANENTE O DELLA SUPERFICIE

- 1) In ordine a quanto disposto dal D. Lgs. 507/93 vengono stabilite le seguenti misure di riduzione della tariffa ordinaria della tassa:
 - a) Per le superfici eccedenti i 1.000 metri quadrati non si prevede alcuna riduzione;
 - b) La tariffa per i passi carrabili è ridotta del 50 per cento;
 - c) Per i passi carrabili costruiti direttamente dalla Provincia, la tassa va determinata con riferimento ad una superficie complessiva non superiore a mq. 9. L'eventuale superficie eccedente i 9 mq. è calcolata in ragione del 10 per cento
 - d) La tariffa è ridotta al dieci per cento per i passi carrabili costruiti direttamente dalla Provincia, che, sulla base di elementi di carattere oggettivo, risultano non utilizzabili e, comunque, di fatto non utilizzati dal proprietario dell'immobile o da altri soggetti legati allo stesso da vincoli di parentela, affinità o da qualsiasi altro rapporto;

Art. 24
MESTIERI GIRO VAGHI, ARTISTICI E COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN FORMA ITINERANTE

1. Coloro che esercitano mestieri girovaghi (cantautore, suonatore, ambulante, funambolo, ecc.) non possono sostare sulle aree e spazi di servizio delle strade provinciali, senza aver ottenuto apposita autorizzazione.
2. Coloro che esercitano il commercio su aree pubbliche in forma itinerante e che sostano solo per il tempo necessario a consegnare la merce e a riscuotere il prezzo non devono richiedere il permesso di occupazione. La sosta non può comunque prolungarsi nello stesso punto per più di trenta minuti ed in ogni caso tra un punto e l'altro della sosta dovranno intercorrere almeno cinquecento metri.
3. La sosta non potrà costituire in alcun modo intralcio alla circolazione.

Art. 25
SPETTACOLO VIAGGIANTE E ATTRAZIONI

- a. Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento

sino a 100 mq, del 30 per cento per la parte eccedente 100 mq e fino a 1000 mq, del 20 per cento per la parte eccedente 1000 mq.

Art. 26

PASSI CARRABILI – ESENZIONI E AFFRANCAZIONE DALLA TASSA

1. La superficie dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte del terreno al quale si dà accesso, per la profondità di un metro lineare “convenzionale”.
2. Nel caso di mancanza di marciapiede o manufatto, la larghezza viene determinata dalla modifica del piano stradale intesa a facilitare l’accesso dei veicoli alla proprietà privata.
3. La tassa relativa all’occupazione con i passi carrabili può essere definitivamente assolta mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità del tributo. In ogni caso, ove i contribuenti non abbiano interesse ad utilizzare i passi carrabili, possono ottenerne l’abolizione con apposita domanda alla provincia.
4. La messa in pristino dell’assetto stradale è effettuata a spese del richiedente.
5. Sono esenti dal pagamento della tassa:
 - a. gli accessi carrabili destinati ai soggetti portatori di handicap;
 - b. gli accessi carrabili destinati all’accesso dell’abitazione principale;
 - c. gli accessi carrabili destinati ai coltivatori diretti che si siano avvalsi del regime d’esonero dell’IVA di cui all’art. 32 bis del DPR 633/72, ovvero coloro che esercitando l’attività agricola siano stati colpiti da calamità naturali o avversità atmosferiche, quali ad esempio la siccità, e da emergenze di carattere sanitario, quali ad esempio la Lingua Blu, o da emergenze fitosanitarie. Ai fini di quanto disposto dalla normativa in materia la qualifica di coltivatore diretto e di imprenditore agricolo a titolo principale deve essere confermata dalla iscrizione negli appositi elenchi con obbligo di assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia. Il pensionato, già iscritto negli elenchi suddetti come coltivatore diretto, conserva la qualifica di coltivatore diretto ai fini richiamati nel precedente comma, se continua a coltivare il fondo con il lavoro proprio e di persone della sua famiglia, con lui conviventi e dedite in modo prevalente alla stessa attività agricola. In ogni caso il volume di affari derivante da attività agricole del pensionato che conduce il fondo deve risultare superiore alla meta del suo reddito complessivo determinato senza far confluire in esso i trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attività svolta in agricoltura. Il volume d’affari dei soggetti che non presentano la dichiarazione ai fini dell’IVA si presume pari al limite massimo previsto per l’esonero dall’articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, da comprovare, a richiesta dell’Ente impositore, mediante idonea documentazione

Art. 27

RIDUZIONE TASSA PER OCCUPAZIONE TEMPORANEA

1. Ai sensi dell’art. 45 del D.lgs 507/93:
 - - comma 1: Per le occupazioni temporanee di durata superiore a 15 giorni, ma inferiore al mese, la tariffa è ridotta del 20 per cento;

- - comma 5: Le tariffe sono ridotte al 50 per cento per le occupazioni realizzate da pubblici esercizi e da venditori ambulanti e produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto;
- - comma 5: Per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante le tariffe sono ridotte dell'80 per cento e si applicano sulle superfici di cui all'art. 25;
- comma 6 bis — Per le tariffe per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia non si prevede alcuna riduzione;
- - comma 7: Per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive si applica la tariffa ridotta dell'80 per cento;
- - comma 8: Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente, si dispone la riscossione mediante convenzione a tariffa ridotta del 50 per cento;

Art. 28

AUTOVETTURE PER TRASPORTO PUBBLICO

1. Ai sensi dell'art. 44, comma 12, del citato Decreto Legislativo n 507/1993, per le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate dalla Provincia, la tassa va commisurata alla superficie dei singoli posti assegnati.
L'imposta complessiva dovuta per l'intero territorio per le superfici di cui al comma precedente è proporzionalmente assolta da ciascun titolare di autovettura che fruisce di detti spazi.

Art. 29

DISTRIBUTORI DI CARBURANTE

1. Per l'impianto ed esercizio di distributori di carburante e dei relativi serbatoi la tassa annuale è fissata nella misura minima.
2. Ai sensi dell'art. 48, dal comma 1 al comma 6, la tassa stabilita per i distributori di carburante nella tariffa, va riferita a quelli muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore ai 3.000 litri.
3. Se il serbatoio è di maggiore capacità, la tariffa va aumentata di 1/5 per ogni 1.000 litri o frazione di 1.000.
4. E' ammessa tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.
5. Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi sotterranei di differente capacità, raccordati od interconnessi fra loro, la tassa viene applicata con riferimento al serbatoio di minore capacità maggiorata di 1/5 ogni 1.000 litri o frazione di 1.000 litri degli altri serbatoi.
Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi autonomi, la tassa si applica autonomamente per ciascuno di essi.
6. La tassa è dovuta esclusivamente per le occupazioni del suolo e sottosuolo effettuata con colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa ed i relativi serbatoi sotterranei, nonché per l'occupazione del suolo con un chiosco che insiste su un superficie non superiore a mq. 4.
7. Le occupazioni eccedenti la superficie di quattro metri quadrati comunque utilizzati, sono soggette alla tassa di occupazione di cui all'art. 21 co. 4 del presente regolamento.

Art. 30
APPARECCHI PER LA DISTRIBUZIONE DEI TABACCHI

1. Ai sensi dell'art. 48, comma 7 del dlgs 507/93, per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi e la conseguente occupazione del suolo o soprassuolo pubblico è dovuta una tassa annuale nel limite minimo previsto.

Art. 31
DISCIPLINA DELL'OCCUPAZIONE DEL SOTTOSUOLO E DEL SOPRASUOLO

1. Per la determinazione della tariffa di occupazione del sottosuolo e del soprasuolo trovano applicazione i criteri fissati dall'art. 63 del Dlgs 446/97.
2. Per le occupazioni permanenti, realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi, è dovuto un canone determinato forfetariamente come segue.
 - a. per le occupazioni del territorio provinciale, il canone è determinato nell'importo risultante dall'applicazione della misura unitaria di tariffa di cui al numero 1) della lettera f) del comma 2 dell'art 63 del D Lgs. N 446 del 1997, per il numero complessivo delle utenze presenti nei comuni compresi nel medesimo ambito territoriale;
 - b. in ogni caso l'ammontare complessivo dei canoni dovuti alla provincia, da ciascuna azienda, non può essere inferiore a EURO 516,46;
3. Gli importi di cui al numero 1) sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.
4. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente. Il canone è versato in un'unica soluzione entro il 30 aprile di ciascun anno. Il versamento è effettuato a mezzo di conto corrente postale intestato alla Provincia recante, quale causale, l'indicazione del presente articolo. Entro il mese di gennaio di ogni anno le aziende di cui sopra dovranno presentare denuncia scritta riportando il numero esatto di utenze esistenti al 31 dicembre dell'anno precedente.
5. In sede di prima applicazione del presente regolamento la denuncia scritta di cui al precedente comma dovrà essere effettuata entro il 30 giugno.
6. L'omissione della denuncia obbligatoria comporta l'applicazione della sanzione per omessa denuncia per ogni utenza o per quelle non denunciate, in caso di denuncia parziale.
7. La medesima misura di canone annuo è dovuta complessivamente per le occupazioni permanenti di cui al presente comma effettuate dalle aziende esercenti attività strumentali alle aziende esercenti pubblici servizi.
8. Tutte le altre aziende che utilizzino le linee delle aziende erogatrici di pubblico servizio sono assoggettate al tributo nella misura piena.
9. Per le occupazioni soprassuolo, purché aggettanti almeno venti centimetri dal vivo del muro, l'estensione dello spazio va calcolata sulla proiezione ortogonale del maggior perimetro del corpo sospeso nello spazio aereo; viene così stabilita la superficie su cui determinare il tributo.

Art. 32
COSTRUZIONE DI GALLERIE SOTTERRANEE

1. Ai sensi dell'art. 47 comma 4 Decreto Legislativo 507/93, la Provincia, nel caso di costruzione di gallerie sotterranee per il passaggio delle condutture, dei cavi e degli impianti, oltre alla tassa di cui al comma 1 dell'art. 47 del Decreto Legislativo 507/93, impone un contributo "una tantum" pari al 50% delle spese di costruzione delle gallerie ai soggetti beneficiari dell'opera realizzata.

Art. 33
OCCUPAZIONI TEMPORANEE - CRITERI E MISURE DI RIFERIMENTO

1. Ai sensi dell'art. 45 del D. Lgs 507/93, commi 1 e 2, sono temporanee le occupazioni inferiori all'anno.
2. La tassa si applica, in relazione ai giorni di occupazione, in base alle misure giornaliere di tariffa, secondo quanto previsto dall'art 44 del citato Dlgs 507/93.

Art. 34
ESENZIONE DALLA TASSA

1. Sono esenti dal pagamento della tassa tutte le occupazioni di cui all'art. 49 del D.L 15 novembre 1993, n. 507:
 - a. occupazioni effettuate dallo Stato, Regioni, Province, Comuni e loro consorzi, da Enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da Enti pubblici per finalità di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
 - b. le tabelle indicative delle stazioni e fermate degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, nonché le aste delle bandiere;
 - c. le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione, nonché di vetture a trazione animale, durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;
 - d. le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che si sia stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;
 - e. le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita alla Provincia al termine della concessione medesima;
 - f. le occupazioni di aree cimiteriali;
 - g. per i primi tre anni, ai sensi dell'art. 1 del D.L. 357/1994, le nuove iniziative produttive che si siano avvalse del regime fiscale sostitutivo di cui al co. 2 del medesimo art. 1.
 - h. ai sensi della lett. E dell'art 3 co. 63 della L.549/95, le occupazioni permanenti e temporanee la cui tassa non superi 10.33 €.
 - i. ai sensi dell'art 3, co. 66 della L.549/95, le concessioni di impianti sportivi, anche scolastici, a favore di associazioni o società sportive dilettantistiche e senza scopo di lucro, affiliate al CONI o agli enti di promozione sportiva.
 - j. ai sensi dell'art. 6 quater comma 4 lett. a) del D.L. 328 / 1997 le occupazioni con tende o simili, fisse e retrattili aggettanti direttamente sul suolo pubblico provinciale.

Art. 35
VERSAMENTO DELLA TASSA

Per le occupazioni permanenti il versamento della tassa dovuta per l'intero anno del rilascio della concessione e/o autorizzazione deve essere effettuato contestualmente al rilascio dell'atto di concessione e/o autorizzazione.

Negli anni successivi a quello del rilascio in mancanza di variazioni nelle occupazioni, il versamento deve essere effettuato entro il mese di gennaio di ciascun anno.

Di anno in anno può essere disposto, con determinazione dirigenziale, un termine diverso per agevolare il pagamento dei contribuenti senza l'applicazione di sanzioni.

Il pagamento della tassa deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato alla Provincia. In tal caso possono essere previsti ulteriori versamenti in dipendenza dell'agio per la riscossione dovuto al concessionario.

Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento della tassa e la compilazione di apposito modulo di versamento in conto corrente, da effettuarsi in concomitanza al rilascio del relativo atto di concessione e/o autorizzazione.

Art. 36
RIMBORSI

1. Ai rimborsi provvede il funzionario responsabile come disposto dall'art 51 e 6 e dall'art. 54 c 1 del D.Lgs 507/93.
2. I contribuenti possono richiedere, con apposita istanza, alla Provincia il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Sulle somme rimborsate sono dovuti interessi nella misura prevista dalla normativa vigente.
3. Si dà corso al rimborso del deposito cauzionale, a condizione che i lavori siano stati eseguiti a regola d'arie ed esista apposita certificazione dell'ufficio tecnico competente.
Qualora il concessionario non abbia ottemperato alle condizioni e norme stabilite ed abbia cagionato danni alla strada o alle sue pertinenze, la Provincia, salve le eventuali azioni penali nei confronti del contravventore e salvo l'ulteriore risarcimento dei maggiori danni, potrà incamerare in tutto o in parte il deposito oltre ad applicare quanto disposto per la revoca.
4. In caso di revoca della concessione o autorizzazione si dà corso alla restituzione della tassa pagata in anticipo, senza interessi.

Art. 37
RUOLI COATTIVI

1. La riscossione coattiva della tassa si effettua secondo le previsioni di legge vigenti.

Art. 38
ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento è pubblicato all'Albo pretorio della Provincia per quindici giorni consecutivi ed entra in vigore dopo tale pubblicazione ai sensi dell'art. 8/2 dello Statuto.